

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 settembre 2022 alle ore 18:30 presso la sede sociale di San Giuliano Terme (PI), Pappiana, via Lenin 40, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci de La Casina degli Gnometti 2 ASD e APS, non essendo presente il quorum costitutivo in prima convocazione.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea essendo presente il numero di associati idoneo per deliberare validamente dichiara aperta ed atta a deliberare l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto sociale

* * * * *

Il Presidente prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

PUNTO 1)

Prende la parola il Presidente che comunica ai soci presenti di aver ricevuto una comunicazione da parte del Comune di Pisa, Direzione 13, Dipartimento Terzo Settore, recante all'oggetto "Associazione ASD E APS LA CASINA DEGLI GNOMETTI avente C.F. 93094630501 - Richiesta integrazione documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, D.M. 106/2020".

In particolare, con detta comunicazione, il Comune ha richiesto l'adeguamento dello Statuto sociale alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 3 dello Statuto stesso.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore, "*... Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative ...*" e "*Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo*".

Conclusa la lettura della bozza del nuovo Statuto, con le modifiche richieste all'articolo suddetto, si aprono le operazioni di voto, al termine delle quali l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto sociale che si allega al presente verbale.

* * * * *

La Casina degli Gnometti 2 ASD e APS

Null'altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene chiusa alle ore 19:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Dario De Ruberto

Dario De Ruberto

Il Presidente

Angela Ferrara

Ferrara Angela

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

07 OTT 2022

Registrazione 2055 SERIE III

ESENTE

Il Funzionario (*):

Elisabetta Martini

IL FUNZIONARIO (*)
Elisabetta Martini

STATUTO

LA CASINA DEGLI GNOMETTI 2 ASD e APS

Art. 1 - Denominazione, sede, durata ed esercizio finanziario

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, dell'Art. 90 della Legge 289/2002 e del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, denominata: "La Casina degli Gnometti 2 ASD e APS".

2. L'Associazione ha sede legale in San Giuliano (PI), Via Lenin n. 40, Loc. Pappiana. L'eventuale variazione della sede legale/operativa nell'ambito della Provincia non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio del Comune di San Giuliano, ma può operare anche in tutto l'ambito provinciale di Pisa, regionale, nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore in tema di arte, cultura, sport e/o ricreazione dopolavoristica secondo le lettere a), d), i) k), l) e t) in favore dei propri associati o di loro familiari.

Favoni Daniele
Favoni Daniele
Favoni Daniele

Favoni Daniele

Favoni Daniele
Favoni Daniele

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere forme di aggregazione ed interazione tra i bambini, con il loro coinvolgimento in attività varie sempre improntate alla promozione sociale ed atte alla crescita ed allo sviluppo personale nell'ambito di attività sportive, educative e creative.

A tali fini, l'Associazione promuove, organizza e gestisce attività di interesse generale aventi ad oggetto l'educazione, l'istruzione e la cultura di interesse sociale con finalità educativa dei minori, anche attraverso laboratori didattico-sociali di disegno, pittura, scultura e piccolo artigianato e corsi base di lingua inglese, francese e spagnolo, il tutto con finalità educative e creative.

Le attività organizzate dalla Associazione sono finalizzate alla stimolazione di valori sociali quali l'amicizia, la socializzazione interpersonale, la creatività e l'apprendimento sin dalla giovane età dei soci e tesserati.

L'Associazione, inoltre, ha come scopo la promozione, la diffusione, la conoscenza e la pratica dello sport dilettantistico in genere, anche attraverso lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nonché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ricreative, turistiche, culturali (artistiche, musicali e affini) organizzate in proprio o da terzi.

3. Nel conseguire le finalità istituzionali verso i propri associati, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino anche in talune manifestazioni la somministrazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento

[Handwritten signature]

PSA
PSA
7/15

603

2

2000

Foran

[illegible]

1. He

2020

SEALING PSA
NONO 15A
15/15

- a) dalle quote di associative e dai contributi degli associati;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- f) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno - Democraticità

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di **democraticità**, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le **cariche associative sono elettive e tutti i soci maggiorenni possono esservi nominati.**

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Soci

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle attività sociali recreative, sportive, e di promozione sociale svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L'Associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%

Renzo Lorus
Fede An Lorus Choro

Ad
Fede

Renzo Lorus
Fede An

(cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

2. **Tutti i soci versano identica quota associativa annuale.** Tutti i soci possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con pagamento dei corrispettivi specifici determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni delle quali usufruiscono. **La quota associativa non può essere trasferita a terzi, nè rivalutata.** I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, fruire dei relativi servizi e partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dalla stessa.

Art. 7 – Acquisizione della condizione di socio

Per acquisire la condizione di socio occorre inoltrare istanza al Consiglio Direttivo dell'Associazione, unitamente alla firma, nel caso di minori di 18 anni, di chi esercita la responsabilità genitoriale. A seguito di tale istanza, il Presidente, o il Segretario su delega del Presidente stesso, ammette i nuovi soci. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi e solo a seguito della ratifica del Consiglio Direttivo deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato il quale può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora l'ammissione non sia successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo, rimangono salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi alla qualifica di socio. Anche in questo caso il socio non ammesso può far ricorso all'assemblea nei termini suindicati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo nel libro degli associati.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato. Tuttavia, il socio che entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota di iscrizione,

Famou Lewis
Rus for Latten Chana

non abbia presentato l'istanza di rinnovo della qualifica di socio al Consiglio Direttivo, unitamente alla firma, nel caso di minori di 18 anni, di chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbia versato la quota associativa, decade dalla qualifica di socio.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il **diritto** di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel Libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. I soci hanno il **dovere** di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa ogni 365 giorni nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Stefano
Favoni
Chiaro
Favoni
Favoni

Stefano
Favoni
Favoni

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato rinnovo della domanda di ammissione e mancato pagamento della quota associativa entro quattro mesi dalla scadenza per il versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo le regole previste dal presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

d) gravi condotte contrarie allo spirito sportivo.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini

Favoni - Isabella
Favoni - Isabella

Favoni - Isabella

Favoni - Isabella

del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso:

egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Fernando
Seis Duhon

Jeff
Fernando
Fernando
Fernando

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei soci.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di tre deleghe qualora il numero di associati sia inferiore a 500 ed un massimo di

Chiaro

Remo
Rao

di

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

4. L'Assemblea deve essere convocata con un **preavviso di almeno 20 giorni** mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 3 ore dopo la prima convocazione.

~~Fewer~~ Fewer
Fewer for better than

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il Bilancio d'esercizio (o Rendiconto consuntivo) e l'eventuale Budget preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale bilancio sociale, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore;

c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo:

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi

✓

Fernando
Chavez

ESCA 2015
MONTENAPOLI SA
CORRADO SA
08/05/15

dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

1) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Tutti i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno ai sensi

Renzo Lorenz
Per la
Scissione
Per la
Fusione
Per la
Trasformazione
Per la
Devoluzione del patrimonio

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. I soci che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è consentito procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il Bilancio d'esercizio (o Rendiconto consuntivo) e l'eventuale Budget

preventivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere in merito alla ratifica/rigetto delle domande di adesione all'Associazione

e sull'esclusione dei soci;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione,

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con

collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere

secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o

dai regolamenti interni;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione

delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento

dell'Associazione.

Favoni Lorenz
Favoni Lorenz

Favoni Lorenz

Favoni Lorenz

c) deliberare l'affiliazione agli Organismi sportivi.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a ciò delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

[illegible]

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, ai sensi del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei Consiglieri decaduti attingendo il primo dalla lista dei non eletti. Se la lista si esaurisce si procede con nuove elezioni.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato

Donat
Donat

Donat
Donat

Donat
Donat

Donat
Donat

nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile:

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione

Fernon Fernon
Fernon Fernon

rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture.

a) il Libro degli associati;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni

2020-2021

Renzo Lorus

Renzo Lorus

Renzo Lorus

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio d'esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro. Se invece le entrate o i proventi annuali dell'Associazione sono inferiori a 220.000 euro il Bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del semplice Rendiconto consuntivo per cassa.

Il Bilancio di esercizio (o il Rendiconto consuntivo) dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di elaborare anche un Bilancio preventivo delle spese e delle entrate dell'anno.

5. L'Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del
D. Lgt. 3/7/2017 n. 117.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate percepite fossero di importo superiore ad euro 100.000 per ciascun anno sociale, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali

Hanso Ando
bei Geburt

Lieferant ist
Person best
für den besten Preis

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate percepite fossero di importo superiore ad euro 1 milione, l'Associazione dovrà redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore (quando istituito) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano medesime finalità istituzionali o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono rimandate in prima istanza al Consiglio Direttivo, in seconda istanza al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale è l'organo cui sono devolute le funzioni di giustizia interna ed ha competenza a giudicare tutte le controversie che si verificano tra i soci, tra i soci e l'Associazione e tra gli organi interni dell'Associazione. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati: le parti in contestazione nominano, a loro giudizio, due arbitri tra i soci dell'Associazione; i due arbitri individuano un terzo socio a cui attribuire la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di mancato accordo si

ENTRALE
IALE DI PISA
ALE DI PISA
OCA, 7/11

presenterà istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Presidente del Collegio Arbitrale. Le pronunce del Collegio Arbitrale sono inappellabili nei limiti previsti dalla legge e vincolano I soci, l'Associazione e tutti gli organi interni.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, all'Art. 27/bis del DPR n. 642/1972, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, al Codice del Terzo Settore ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in San Giuliano Terme il 29 settembre 2022

Angela Ferrara, Presidente

Sandra Marchesini, Vicepresidente

Dario De Ruberto, Segretario e Consigliere

Lorenzo Femori, Consigliere

Nicola Ferrara, Consigliere

Luca Femori, Consigliere

Chiara Lazzeri, Consigliere

Handwritten signatures and initials in the right margin, including "Ferrara", "Femori", and "Lazzeri".

Large handwritten signature, likely "Dario De Ruberto", spanning the bottom right of the page.